

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5357 R</b>	25 febbraio 2003	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici  
sul messaggio 21 gennaio 2003 concernente la modifica della legge  
sull'esercizio dei diritti politici a seguito dell'iniziativa parlamentare ge-  
nerica 29 novembre 1999 presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari  
per il Gruppo PS riguardante l'eliminazione del voto di partito in occa-  
sione dell'elezione dei rappresentanti ticinesi al Consiglio degli Stati**

Il 21 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha pubblicato il messaggio n. 5357 che, nelle conclusioni, propone un disegno di legge relativo alla modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici, così come auspicato da una decisione del Gran Consiglio nella sua seduta del 19 febbraio 2001, conforme alle proposte che, nell'oggetto, erano state spiegate nel rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

## I. PREMESSA

Il messaggio n. 5357 ricorda opportunamente, nell'introduzione, l'iter seguito dall'iniziativa generica dal 29 novembre 1999, presentata per il gruppo PS, con la quale si proponeva di eliminare il voto di partito in occasione dell'elezione dei rappresentanti ticinesi al Consiglio degli Stati. Quella proposta aveva ottenuto un ampio consenso istituzionale che veniva esteso al di là della specifica elezione per l'applicazione delle stesse norme anche alle altre elezioni cantonali e comunali per le quali è in vigore un sistema maggioritario, tenendo conto di una modalità di voto più semplice per l'elettore. Più precisamente: elezione complementare di un deputato al Gran Consiglio (art. 78 lett. a); elezione complementare di uno o due Consiglieri di Stato (art. 84 lett. a); elezione dei Giudici di pace e dei loro supplenti (art. 90 cpv. 1); elezione complementare di un Consigliere comunale e di uno o due Municipali (art. 95 cpv. 2 e 96); elezione del Sindaco (art. 101 cpv. 1).

Per tutte queste votazioni l'espressione delle scelte avverrà su un'unica scheda ufficiale (analoga a quella pubblicata a pagina 6 del messaggio), che non contenga obbligatoriamente la denominazione del gruppo di appartenenza dei candidati con:

- la sequenza dei candidati scelta per estrazione a sorte
- la possibilità per l'elettore di esprimere al massimo due suffragi per l'elezione del Consiglio degli Stati (una sola preferenza per l'elezione del Sindaco, del Giudice di pace e del suo supplente)
- l'uso della crocetta che indica la preferenza in un apposito spazio accanto al nome dei candidati
- l'inammissibilità del doppio voto per un candidato, con l'annotazione che il cumulo e la cancellazione del nome di candidati non debba comportare l'annullamento della scheda (ritenendo questa norma particolarmente importante a salvaguardia della volontà

dell'elettore soprattutto in occasione del I turno per l'elezione dei due Consiglieri agli Stati che avviene in contemporanea con l'elezione dei Consiglieri nazionali, con una legge elettorale che invece permette la doppiatura dei candidati così come la livragazione).

## II. I TEMPI DELLA RIFORMA LEGISLATIVA

La scadenza elettorale più prossima è quella prevista per il 19 ottobre 2003, data che coincide con le elezioni del Consiglio nazionale e che corrisponde anche al I turno per la designazione dei due Consiglieri agli Stati per il Canton Ticino. Il disegno di legge, ora proposto con il messaggio n. 5357, dovrebbe essere accolto dal Gran Consiglio ancora prima della fine della legislatura 1999/2003, per poter applicare le nuove norme già in occasione della scadenza sopra ricordata.

## III. LE PROPOSTE DI MODIFICA

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), per dare seguito ai principi ricordati, deve essere modificata, per il tramite di decreto, in quattro articoli.

### **Art. 36**

Al cpv.1 di questa norma si precisa che la scelta avviene apponendo una croce accanto al nome del (o dei) candidato (i) prescelto (i). La Commissione ritiene di non dover indicare l'espressione "*di proprio pugno*" poiché per l'elezione dei due Consiglieri degli Stati l'elettore riceve il materiale a domicilio (con quello per l'elezione del Consiglio nazionale) e si reca solitamente all'ufficio di voto, senza l'obbligo di entrare in cabina e con schede non timbrate. È evidente però che per le altre elezioni con il sistema maggioritario (per es. per il Sindaco) l'elettore è obbligato a rispettare le regole del voto in cabina.

Per una più logica sistemica dell'art. 36 la Commissione propone altresì di invertire l'ordine dei due capoversi: il cpv. 3 diventa 2 e il cpv. 2 diventa 3. Per maggiore chiarezza la seconda frase del nuovo cpv. 3 dovrebbe chiarire che "*il cumulo e/o la cancellazione del nome dei candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda*". La ragione di questa scelta è già stata spiegata al p.to 1 di questo rapporto (contemporaneità in altre elezioni con un'altra modalità di espressione del voto). È opportuno ricordare che il cumulo o la cancellazione, possono essere indicate in più modi: per il cumulo con la scrittura del nome, le "virgolette", ...; per la cancellazione con la rigatura, le crocette sul nome, ...; L'ufficio elettorale, al momento dello spoglio, dovrà premunirsi di avere il massimo rispetto della volontà espressa dall'elettore e procedere all'annullamento di quelle schede che fossero manifestamente con segni di riconoscimento o con scritture estranee alla votazione. A questo proposito viene qui esplicitamente richiamato lo spirito delle indicazioni sulla validità e la nullità delle schede applicate per l'elezione federale. Gli esempi riportati alle pagine 3, 4 e 5 del messaggio sono considerati chiari per l'interpretazione dell'art. 36.

### **Art. 57 cpv. 3 (nuovo)**

Viene ribadita la scelta della non obbligatorietà dell'indicazione del gruppo (o del partito) che propone i candidati.

Il fondamento di questa scelta sta nel fatto che trattandosi di elezioni con un sistema maggioritario viene ad essere messa in primo piano la figura del candidato rispetto a quella sul gruppo (o del partito) di sua appartenenza. È evidente la facoltà dell'indicazione, in forma sufficientemente breve, del gruppo (o del partito) proponente.

### **Art. 66 cpv. 3**

L'art. 66 cpv. 3 riguarda la scelta della sequenza, sulla lista, dei candidati.

Si ritiene corretto che, nell'ambito delle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, l'ordine delle candidature nella scheda venga determinato mediante sorteggio.

Si sottolinea che l'elettore troverà l'elenco di tutti i candidati su una sola scheda (v. anche art. 36).

L'estrazione a sorte per l'ordine di successione nella scheda è determinato, di volta in volta, mediante sorteggio delle singole candidature. Se un gruppo, o un partito, propone più candidature, queste sono comunque considerate come candidature singole e non vengono subordinate all'estrazione a sorte del gruppo (o del partito) che propone i candidati.

Per questa ragione la proposta commissionale propone che l'ordine di successione delle candidature nella scheda non sia subordinata alla scelta dei vari gruppi (o partiti).

### **Art. 105 cpv. 1**

Questo articolo specifica la definizione di "maggioranza assoluta". Essa equivale, così come già aveva indicato il Gran Consiglio, al numero dei voti raccolti da ogni candidato che, raddoppiato, dia un totale di almeno un'unità superiore a quello delle schede valide e computabili (escluse dunque le schede bianche e le schede nulle) e non più a quello dei voti validi e compatibili

## **IV. CONCLUSIONI**

Il Gran Consiglio è invitato ad aderire al disegno di legge che modifica alcuni articoli della LEDP allegato a questo rapporto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Dario Ghisletta, relatore

Bergonzoli S. - Bertoli - Bonoli - Buzzi -

Canonica G. - Colombo - Gianoni -

Menghetti - Merlini - Moccetti - Morisoli -

Pantani - Righinetti

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 gennaio 2003 n. 5357 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 febbraio 2003 n. 5357 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

#### **Art. 36**

2. nelle elezioni  
a) a maggioranza  
assoluta

<sup>1</sup> L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.

<sup>2</sup> In ogni scheda il limite massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

<sup>3</sup> Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il cumulo e/o la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

#### **Art. 57 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup> Nelle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta l'indicazione del gruppo proponente è facoltativa.

#### **Art. 66 cpv. 3**

<sup>3</sup> Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta il Consiglio di Stato e i Municipi nelle elezioni comunali determinano, di volta in volta, mediante sorteggio, l'ordine di successione delle candidature nella scheda.

#### **Art. 105 cpv. 1**

<sup>1</sup> La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.